Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali A.C. 863, A.C. 1232, A.C. 1824, A.C. 3185, A.C. 3186

Dossier n° 695 - Progetti di legge
18 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	863	1232	1824	3185	3186
Titolo:	Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali	Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali	Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale	Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali	Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Regionale	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Varchi	Bisa		D'Alessio	Auriemma
Iter al Senato:	No	No	No	No	No
Numero di articoli:	1	1	2	1	1
Date:					
presentazione:	3 febbraio 2023	20 giugno 2023	15 aprile 2024	13 novembre 2026	13 novembre 2026
assegnazione:	3 aprile 2023	18 ottobre 2023	24 aprile 2024	17 novembre 2026	17 novembre 2026
Commissioni competenti:	II Giustizia	II Giustizia	II Giustizia	II Giustizia	II Giustizia
Sede:	referente	referente	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro

Le proposte di legge A.C. 863, A.C. 1232, A.C. 3185, A.C. 3186 di iniziativa parlamentare, e A.C. 1824, di iniziativa del Consiglio regionale delle Marche, abbinate ai fini dell'esame in sede referente presso la II Commissione Giustizia, si propongono di **ripristinare il periodo di sospensione feriale** dei termini processuali **dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno**. Le tre proposte hanno un contenuto normativo sostanzialmente coincidente.

Contenuto

Le proposte di legge intervengono sull'articolo 1, primo comma, della legge 742 del 1969 (gli A.C. 863, 1232, 3185 e 3186 con un unico articolo, l'A.C. 1824 con l'articolo 1, cui si aggiunge l'articolo 2 recante la clausola d'invarianza finanziaria), disponendo che **il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative resti sospeso di diritto nel periodo intercorrente tra il 1º agosto e il 15 settembre** di ciascun anno, riprendendo a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Resta ferma la disposizione di cui al secondo periodo del primo comma, secondo cui qualora i termini dovessero iniziare a decorrere nel periodo di sospensione, la decorrenza viene differita al termine del periodo di sospensione.
L'applicazione di tale meccanismo determina effetti diversi sul computo dei termini effettivi per il compimento di determinati atti processuali a seconda che gli stessi termini abbiano iniziato a decorrere prima dell'inizio del periodo feriale o che l'inizio della decorrenza si collochi all'interno del periodo di sospensione: nella prima ipotesi si dovrà tenere conto dei giorni trascorsi in data antecedente al 1° agosto, cui saranno sommati i giorni restanti a partire dal 1° settembre (secondo la disposizione attualmente vigente), nella seconda ipotesi i termini saranno computati a partire dal 1° settembre. Le proposte in esame posticipano la ripresa dei termini al 16 settembre.

L'intervento è volto a ripristinare l'originaria durata del periodo di sospensione, abbreviata ad opera dell'art. 16 del decreto-legge 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162 del 2014, che ha disposto la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini da 46 giorni (dal 1° agosto al 15 settembre) a 31 giorni (dal 1° al 31 agosto) a decorrere dal 2015.

Si ricorda che il testo originario del decreto-legge contemplava una riduzione dei termini ancora maggiore, prevedendo che gli stessi rimanessero sospesi nel periodo intercorrente tra il 6 e il 31 agosto. In proposito, l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge di conversione affermava che l'intervento avrebbe consentito "un notevole incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari, che potranno tener udienze, per gli affari non urgenti, per 20 giorni in più all'anno".

Si ricorda, inoltre, che il medesimo articolo 16 del decreto-legge n. 132 del 2014 ha introdotto l'articolo 8-*bis* della legge n. 97 del 1979, che fissa in trenta giorni il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Nessuna delle proposte di legge in esame interviene su tale disposizione.

Si ritiene opportuno evidenziare che **non tutti i termini processuali sono sottoposti a sospensione** durante il predetto periodo: la medesima legge 742 del 1969, gli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario nonché alcuni articoli dei codici di procedura penale e di procedura civile prevedono le eccezioni applicabili agli affari penali, affari civili ed amministrativi.

Più nel dettaglio, **in materia penale sono esclusi**:

- i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 2 della legge n. 742/1969);
- le indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata (art. 2 della legge n. 742/1969);
- le cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza (art. 91 del r.d. 12/1941);
- i procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza (art. 2-*bis* della legge n. 742/1969);
- in caso di incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.).

In materia civile sono esclusi:

- le cause di alimenti (art. 92 del r.d. 12/1941);
- i procedimenti cautelari (art. 92 del r.d. 12/1941);
- i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione (art. 92 del r.d. 12/1941);
- i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 92 del r.d. 12/1941);
- i procedimenti di sfratto e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (art. 92 del r.d. 12/1941);
- i procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti (art. 92 del r.d. 12/1941);
- tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (art. 92 del r.d. 12/1941);
- le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (art. 409 c.p.c.);
- i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari (art. 409 c.p.c.);
- i rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato (art. 409 c.p.c.);
- i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico (art. 409 c.p.c.);
- le assicurazioni sociali (art. 409 c.p.c.);
- gli infortuni sul lavoro (art. 409 c.p.c.);
- le malattie professionali (art. 409 c.p.c.);
- gli assegni familiari (art. 409 c.p.c.);
- ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 409 c.p.c.);
- le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi (art. 409 c.p.c.).

Infine, **in materia amministrativa sono esclusi**:

- le impugnazioni delle decisioni delle commissioni territoriali per la protezione internazionale (art. 35-*bis* del d.lgs. n. 25/2008);
- i procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato (art. 5 della legge n. 742/1969).

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.